

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 264

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 15 aprile 2024

CELEBRAZIONI DELL'OTTANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE DELLA REGIONE MARCHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel più ampio quadro di iniziative dirette a promuovere il patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana nonché lo sviluppo di forme di turismo volte alla valorizzazione delle peculiarità del territorio, celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione della regione Marche (1944-2024).

2. La Regione riconosce, in particolare, la cooperazione dei soldati polacchi e il loro ruolo attivo in tutto il territorio regionale attraverso importanti azioni belliche e post-belliche, e ne promuove la commemorazione con eventi culturali, anche in collaborazione con i comuni e gli enti interessati, nonché quale testimonianza del fondamentale valore della pace e della collaborazione tra popoli.

3. Le celebrazioni per la ricorrenza di cui al comma 1 si terranno nel mese di luglio 2024.

Art. 2
(Interventi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene:

- a) iniziative in occasione delle celebrazioni e altre iniziative di ricerca storico-culturale con annessi progetti di diffusione della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali, anche al fine di promuovere progetti di collaborazione culturale e sociale con la Polonia, nonché di sviluppo turistico-culturale e di promozione dei relativi aspetti legati alla ricorrenza e ai luoghi interessati;
- b) incontri, eventi, convegni, anche di carattere educativo e formativo, con particolare riferimento alle attività nelle scuole.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

Art. 3
(Costituzione e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni della Liberazione della regione Marche)

1. La Giunta regionale costituisce il Comitato promotore delle celebrazioni della Liberazione della regione Marche nell'ottantesimo anniversario composto come segue:

- a) dal Presidente della Giunta o assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;

- b) dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
- c) da un Consigliere regionale nominato dall'Ufficio di Presidenza;
- d) da un rappresentante di ciascuna Provincia;
- e) dai Sindaci dei Comuni coinvolti;
- f) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle celebrazioni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora un programma di iniziative culturali destinate alla valorizzazione della ricorrenza della Liberazione della regione Marche nell'ottantesimo anniversario e dei luoghi ad essa legati, comprendenti attività di ricerca e di rievocazione, editoriali, naturalistiche e di organizzazione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi con particolare attenzione al ruolo svolto dai soldati polacchi in fase bellica e post-bellica;
- b) predispone e coordina programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività e azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni, anche al fine di promuovere progetti di collaborazione culturale e sociale con la Polonia.

3. I componenti del Comitato di cui al comma 1 svolgono le funzioni a titolo gratuito.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 10.000,00, da iscrivere nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.